



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“GARIBALDI”
Catania

DELIBERAZIONE N. 60

del

15 GEN. 2025

Oggetto: Convenzione tra l'Arnas Garibaldi e l'Università di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area Psicologica.

Proposta n. 10 del **15 GEN. 2025**

STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Luisa Grasse

Il Direttore dell'Unità Operativa
Dott.ssa Ersilia Riggì

Maria Antonietta Li Calzi

Maria Luisa Grasse

Ersilia Riggì

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott.ssa Antonella Cinardo** ha adottato la seguente deliberazione

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- l'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, secondo il quale le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture ed attrezzature di Enti non universitari;
- il D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'art. 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419;
- il D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019, concernente il Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica;
- il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016, sul Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici";
- il D.A. n. 263 del 19 marzo 2024 di approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana e l'Università degli Studi di Catania;

Premesso che:

- con mail del 3/9/2024, registrata al prot. generale n. 15473 del 5/9/2024, l'Università di Catania – Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, ha inviato una proposta di stipula di convenzione per lo svolgimento di attività di formazione specialistica degli allievi della succitata Scuola;
- in seguito ad interlocuzioni tra il Settore Affari Generali di questa Azienda e gli Uffici dell'Area della Didattica dell'Università di Catania si è addivenuto, con mail del 4/11/2024, ad un accordo sulla bozza di convenzione da stipulare ed il testo definitivo è stato condiviso con mail del 14/1/2025, registrata al prot. n. 162 AA.GG. del 14/1/2025;

Acquisiti:

- il parere favorevole del Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale;
- il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale;

Rilevato che:

- l'Arnas Garibaldi mette a disposizione, per le finalità didattiche della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale delle Unità Operative di Direzione Sanitaria Presidi Garibaldi Centro e Nesima - Dirigenti Psicologi - Psicoterapeuti, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica;
- la convenzione è valida per gli anni accademici 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028;
- il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere n. 5 specializzandi per anno;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

PROPONE


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di Stipulare** la convenzione l'Università di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area Psicologica;
- **di Procedere alla sottoscrizione**, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **di Stabilire** che la convenzione è valida per gli anni accademici 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028;
- **di Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania - Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area Psicologica, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale e al Medico Competente.

ALLEGATI: Schema di convenzione (parte integrante).

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e pertanto di:

- **Stipulare** la convenzione l'Università di Catania per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area Psicologica;
- **Procedere alla sottoscrizione**, con firma digitale, della Convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale, con la quale vengono definite le finalità, modalità e durata dell'accordo;
- **Stabilire** che la convenzione è valida per gli anni accademici 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028;
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione e della Convenzione digitalmente sottoscritta all'Università degli Studi di Catania - Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area Psicologica, alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Coordinatore del Servizio di Psicologia Aziendale e al Medico Competente.

Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giovanni ANNINO)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SAPIENZA)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)



Il Segretario

Dott.ssa Antonella CINARDO



_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



**CONVENZIONE TRA
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica – Area non medica

E

**L' AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE (A.R.N.A.S.) "GARIBALDI" DI CATANIA**

- Visto il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162 riguardante il “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341, di “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
- Visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della L. 30 novembre 1998 n. 419”;
- Visto il D.M. 29 marzo 2006 “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione”, e ss.mm.ii.;
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto il D.p.c.m. 24 maggio 2001 “Linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo sviluppo delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 517/1999”;
- Visto il Decreto Interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 , sul Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”;
- Visto il D.A. n. 263 del 19 marzo 2024 (G.U.R.S. n. 16 del 12 aprile 2024, parte I) di approvazione del Protocollo d’intesa tra la Regione siciliana e l’Università degli Studi di Catania;
- Visto D.M. n. 50 del 21 gennaio 2019 concernente il Riordino degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area psicologica;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DELLA DIDATTICA

- Visto il vigente Regolamento didattico d'Ateneo;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in PSICOLOGIA CLINICA del 20/05/2024 che propone la stipula della convenzione con **I'A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania** per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della suddetta Scuola;
- Visto il verbale della seduta del 22/05/2024 in cui il Dipartimento di SCIENZE DELLA FORMAZIONE approva la stipula della suddetta convenzione;

Premesso che

- il D.P.R. 10 marzo 1982 n.162, all'art.12 prevede specificatamente che le Scuole di Specializzazione possono acquisire, mediante convenzione, ai fini di un efficace svolgimento dei corsi, strutture e attrezzature di Enti non universitari;
- **I'A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania** (di seguito denominato Ente), con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità - ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - di essere accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale e di disporre, quindi, di strutture ed attrezzature idonee, con riferimento agli standard ed ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

ciò premesso

L'anno 2025, nel giorno indicato in calce, il Prof. Francesco Priolo, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania e il Dott. Giuseppe Giammanco, Direttore Generale dell'Ente A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania, hanno sottoscritto la presente convenzione per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica degli allievi della **Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica** dell'Università degli Studi di Catania presso le **Unità Operative di Direzione Sanitaria dei Presidi Garibaldi Centro - Nesima, - Dirigenti Psicologi-Psicoterapeuti** del suddetto Ente.



Art.1

L'Azienda A.R.N.A.S. "Garibaldi" - Catania mette a disposizione, per le finalità didattiche della **Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica** dell'Università degli Studi di Catania, le attrezzature ed il personale delle **Unità Operative di Direzione Sanitaria Presidi Garibaldi Centro e Nesima - Dirigenti Psicologi-Psicoterapeuti**, al fine dell'acquisizione da parte degli allievi della Scuola di una qualificata formazione specialistica. Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere n. 5 specializzandi per anno.

Art.2

La predetta struttura, nell'ambito delle normali attività di servizio, dovrà assicurare l'insegnamento tecnico pratico previsto dalla normativa vigente.

Art.3

Le attività di formazione specialistica degli allievi si svolgeranno sotto la guida e supervisione del Dirigente responsabile della struttura sanitaria. Il medesimo si obbliga a controfirmare, esclusivamente ai fini della certificazione delle presenze, l'apposito libretto diario rilasciato agli specializzandi della Scuola. Alla fine di ciascun periodo formativo, il Responsabile del Settore ed il Direttore Sanitario sottoscriveranno la relazione finale dell'allievo, certificando l'effettivo svolgimento delle attività in essa descritte. Gli stessi potranno trasmettere alla Scuola una propria relazione sull'attività svolta dagli allievi, esprimendo una valutazione sullo svolgimento dell'attività di formazione.

Art.4

Per ciascun anno accademico, le modalità di svolgimento delle attività pratiche ed il calendario delle stesse sono stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Ente per il necessario coordinamento con le attività specifiche della medesima struttura.



Art.5

La struttura presso la quale il tirocinante in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6

Le parti concordano che gli oneri previsti del D.Lgs 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare dall'art. 41 comma 4, sono a carico dell'Università, in quanto Ente richiedente la convenzione. Il tirocinante in formazione è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate da Soggetto ospitante.

Il Soggetto Promotore è garante della formazione di cui all'art. 37 del D.lgs 81/08.

È onere del soggetto ospitante fornire informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.Lgs n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.



Art.7

Trattamento dei dati personali - In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

In particolare, l'Università, in qualità di titolare del trattamento, autorizza l'Ente ospitante a trattare i dati personali degli specializzandi, conferendole la nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei professionisti che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.



I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine gli specializzandi in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 8

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Art. 9

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra l'Ente ospitante e l'Università degli Studi di Catania in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro per legge, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti.

Art. 10

L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 dal Ns. Ateneo.

Art. 11

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.



Art.12

La presente convenzione è valida per gli anni accademici **2024/2025; 2025/2026; 2026/2027 e 2027/2028**; con la possibilità di revoca anticipata, da notificare alla parte a mezzo PEC, per il venire meno delle condizioni poste a base della stessa.

Il Magnifico Rettore

Prof. Francesco Priolo

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Giammanco